



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via G. Carducci, 6, 32022 - Caprile di ALLEGHE (BL) - Tel. 0437 721159
Cod. Fisc: 80004740256 - Cod. Mec: BLIC82700B
E-mail: blic82700b@istruzione.it - Pec: blic82700b@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icciauri.edu.it>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -ALLEGHE
Prot. 0001584 del 24/02/2024
II-3 (Uscita)

PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Delibera del Collegio dei docenti

n. 36/5 del 20/02/2024

INDICE

FINALITA' DEL PROTOCOLLO.....	PAG 2
DEFINIZIONE DI BULLISMO	PAG 2
DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO	PAG 2
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA	PAG 4
LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA.....	PAG 6
SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	PAG 9

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

L'obiettivo di questo documento è quello di accrescere le conoscenze e le competenze e di orientare i docenti del nostro Istituto nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti scorretti e che possono avere delle conseguenze anche molto gravi.

DEFINIZIONE DI BULLISMO

Bullismo = è un fenomeno definito come comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è generalmente rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Non riguarda solo l'interazione del prevaricatore con la vittima ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

GLI ELEMENTI DISTINTIVI TIPICI DEL BULLISMO sono:

1. **INTENZIONALITA'**= è un comportamento aggressivo PIANIFICATO.
2. **SQUILIBRIO DI POTERE**= il bullo è più forte non necessariamente solo in termini fisici ma anche sul piano sociale in quanto il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola e non riesce a difendersi.
3. **SISTEMATICITA'**= le azioni del bullo sono reiterate e persistenti.

Il comportamento del bullo è un'azione **continua** e **persistente** che mira **deliberatamente** a far del male a qualcuno.

IL BULLISMO può essere:

- **FISICO**: caratterizzato da pugni, colpi, strattoni, furto o danneggiamento di oggetti personali della vittima.
- **VERBALE**: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.
- **INDIRETTO**: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Il bullismo si sviluppa all'interno di un gruppo e ogni membro ha un ruolo specifico: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima, spettatori passivi.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Cyberbullismo= è un'azione aggressiva perpetrata ai danni di un individuo attraverso l'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno.

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo³. (Cfr. Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo1 comma2).

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)

Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network

Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi

Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network. (Willard, 2007; Nocentini et al 2011, Menesini et al 2013).

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento caratterizzante il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti elementi costitutivi:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'emulazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno gli altri";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- non è necessario che il fatto sia reiterato: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione è poco rilevante:** la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario veda il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; **di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.**

Rientrano nel Cyberbullismo:

- *Flaming:* Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment:* molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking:* invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting:* invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Obiettivo della legge:** *il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612- bis c.p.**).

⁴ Art.

In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età⁶.

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno⁷.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
- c) Culpa in vigilando e in educando della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Il Team per le emergenze

All'interno della scuola è presente un gruppo o **team specializzato per la gestione dei casi** formato da 2-3 persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogo). Il team deve raccogliere le richieste fatte dalle varie scuole, prende in carico la situazione e dà una prima valutazione, in collaborazione con il Dirigente.

La scuola può lavorare su tre aspetti:

- **la prevenzione**
- **la collaborazione con l'esterno**
- **l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni**

La prevenzione

Gli adulti (insegnanti e genitori) dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico anche attraverso il confronto e il dialogo.

a. I sintomi

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d'ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyber bullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)

- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

b. Sicurezza informatica

Un primo tipo di **prevenzione** riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.

c. Interventi educativi

Un ulteriore tipo di **prevenzione** è costituito dagli **interventi di tipo educativo**.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- la discussione aperta e **l'educazione trasversale all'inclusione**, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;

La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

possibili ed eventuali azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con **enti locali, polizia locale, ASL di zona, associazioni del territorio e/o nazionali** e incontri a scuola con le **Forze dell'Ordine**, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;

incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;

l'utilizzo dello **sportello interno di ascolto dello psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;

incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti, in particolare i genitori, devono comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie (ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe); devono cercare nella quotidianità di vigilare sul comportamento dei loro figli dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non è evidente la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La segnalazione di un caso di bullismo/cyberbullismo può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto dal team delle Emergenze oppure con l'invio di un messaggio tramite posta elettronica al Referente che poi informerà il Dirigente.

Va precisato che a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

Vanno seguite tre fasi:

1^a Fase: analisi e valutazione dei fatti (SEGNALAZIONE)

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, il gruppo, i singoli e la finalità è di ricostruire i fatti in maniera oggettiva. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi, è necessario cercare di creare un clima sereno, di solidarietà e di disponibilità al confronto.

2^a Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine (INDAGINE)

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

In questa fase ci possono essere due diverse situazioni.

1)I fatti sono confermati; esistono prove oggettive.

- Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.

2)I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo:

- Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3^a Fase: azioni e provvedimenti (GESTIONE DEL CASO)

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri....)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) del Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;

-sospensione;

- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^a Fase: percorso educativo e monitoraggio (MONITORAGGIO)

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.